



COMUNE DI GAZZO
Provincia di Padova

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA
BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

CODICE COMMESSA 1058_2019

PROGRESSIVO 02

CODICE ELABORATO EA_02_00

REVISIONE 00

DATA REVISIONE 18/12/2020

**DESCRIZIONE
ELABORATO** CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - *ONERI*

REDATTO Geom. Sofia Fontana

VERIFICATO Ing. Giorgio Valle

APPROVATO Ing. Giorgio Valle

**RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO** Geom. Massimo Messina

Progetto Leonardo Engineering



PROGETTO LEONARDO ENGINEERING di Valle Giorgio

Via Fratta, 19 – 35014 Fontaniva (PD)

Tel./Fax 049 5940255

info@studioprogettoleonardo.it www.studioprogettoleonardo.it

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

SCHEMA DI CONTRATTO
E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I

*Art. 3 comma 1 lettera dddd) ed eeeee) del D. Lgs. 50/2016
(art.43 regolamento generale D.P.R.. 05/10/2010 n. 207)*

ALLEGATO A) CAPITOLATO SPECIALE – PARTE I

	Euro
Importo esecuzione lavori (base d'asta)	€ 92 300,00
Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ 2 200,00
Totale appalto	€ 94 500,00

*Il progettista
Ing. Giorgio Valle*



G a z z o , l i _ _ / _ _ / _ _ _ _

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE I[^]

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	10
ABBREVIAZIONI	10
Art.1. Oggetto dell'appalto	10
Art.2. Ammontare dell'appalto	10
Art.3. Modo di stipulazione del contratto	11
Art.4. Categoria dei lavori prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	11
Art.5. Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili	11
Art.6. Designazione sommaria delle opere. Forma e principali dimensioni.	11
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE	13
Art.7. Osservanza delle leggi e dei regolamenti	13
Art.8. Presentazione dell'offerta e stipulazione del contratto	13
Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto	13
Art.10. Conoscenza delle condizioni dell'appalto	13
Art.11. Documenti che fanno parte del contratto	14
Art.12. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore	14
Art.13. Domicilio dell'appaltatore – Rappresentante dell'appaltatore - direttore di cantiere	14
Art.14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione	15
Art.15. Tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.)	15
Art.15bis. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto materiali	16
Art.15 ter.	16
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	17
Art.16. Consegna dei lavori - inizio ed ultimazione degli stessi	17
Art.17. Tempo utile per dare compiuti i lavori	17
Art.18. Sospensione e ripresa dei lavori	18
Art.19. Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori	20
Art. 20. Sospensione illegittima	20
Art.21. Penali in caso di ritardo	21
Art.22. Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma	21
Art.23. Inderogabilità dei termini di esecuzione	22
Art.24. Durata giornaliera dei lavori	23
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA	24
Art.25. Anticipazioni della Stazione Appaltante all'appaltatore	24
Art.26. Pagamenti in acconto	24
Art.27. Pagamenti a saldo	25
Art.28. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto	26
Art.29. Ritardi nel pagamento della rata di saldo	26
Art.30. Revisione dei prezzi - Compensazioni	26
Art.31. Cessione del contratto - cessione dei crediti	27
CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE	28
Art.32. Cauzione definitiva	28
Art.33. Riduzione delle garanzie	29
Art.34. Coperture assicurative	29
CAPO 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - CONTENZIOSO	32
Art.35. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	32
Art.36. Altre cause di risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori	32
Art. 36 bis. Fallimento dell'appaltatore	34
Art.37. Provvedimenti in seguito della risoluzione del contratto e obblighi a carico dell'appaltatore	34
Art.38. Recesso	34
Art.39. Transazione	35
Art.40. Accordo bonario	35
Art.40bis. Definizione delle riserve	36
Art.41. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	37
Art.42. Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione	37
Art.43. Presa in consegna dei lavori ultimati	38

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

CAPO 8 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	39
Art.44. Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo, a misura, in economia e per la sicurezza di cantiere.	39
Art.45. Lavori a misura	39
Art.46. Lavori a corpo	40
Art.47. Lavori in economia	40
Art.48. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera	40
Art.49. Norme per la valutazione e misurazione dei lavori	41
CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	42
Art.50. Variazioni ed addizioni al progetto approvato	42
Art.51. Determinazione nuovi prezzi per lavori non previsti nel contratto	43
Art.52. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore	43
Art. 53. Sinistri alle persone e danni	43
Art. 54. Danni cagionati da forza maggiore	44
CAPO 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA-tutela dei lavoratori	45
Art.55. Tipo di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008	45
Art.56. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza	45
Art.57. Norme di sicurezza generali	46
Art.58. Sicurezza sul luogo di lavoro- misure organizzative per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori	46
Art.59. Piani di sicurezza fisica dei lavoratori	47
Art.60. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	48
Art.61. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	48
CAPO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	50
Art.62. Subappalto	50
Art. 63. Responsabilità in materia di subappalto	51
CAPO 12 - NORME FINALI	53
Art.64. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore	53
Art.65. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore	57
Art. 66. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	57
Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati	58
Art. 68. Terre e rocce da scavo	58
Art. 69. Custodia del cantiere	58
Art.70. Cartello di cantiere	58
Art.71. Rilevamenti statistici	59
Art.72. Spese contrattuali, imposte, tasse	59
Art.73. Approvazione del contratto	59
Art.74. Validità delle modifiche e aggiunte al presente capitolato speciale	59
CAPO 13 - TABELLE	60
Tabella A	60
Tabella B	61
Tabella C	62
Tabella D	64
Cronoprogramma (allegato grafico)	

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

SCHEMA DI CONTRATTO

----- COMUNE DI GAZZO -----

**CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA DI SCRITTURA PRIVATA DEI LAVORI PER LA
“REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO”**

Codice Unico di Progetto (CUP): _____

Codice Identificativo di Gara (CIG): _____

L'anno 202__, il giorno ____ (____) del mese di _____, nella
Residenza Comunale di _____ (____), in Via _____, i Signori: --

- _____, nato a _____ il _____,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del COMUNE DI
_____, con sede in _____ (____), in Via _____ n.____, C.F.
_____ e P. I.V.A. _____, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile
dell'Ufficio Lavori Pubblici, domiciliato per la carica presso lo stesso Comune, di seguito nel presente atto
denominato “Comune”; -----

- _____, nato a _____ (____) il _____, il quale
interviene al presente atto nella sua qualità di _____ dell'impresa
_____, con sede legale a _____ (____) in via
_____ n. _____, C.F./P. I.V.A. _____, di seguito nel presente atto
denominata “appaltatore”. -----

Premettono: -----

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ è stato approvato il
progetto esecutivo, in atti prot. n. _____ del _____, dei lavori di cui trattasi, d'importo
complessivo di euro 122 500,00 (centoventidue milacinquecento/00), di cui euro 92 300,00
(novantadue milatrecento/00) per lavori a base d'asta, euro 2 200,00 (duemiladuecento/00) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, ed euro 28 000,00 (ventottomila/00) per somme a disposizione dell'Amministrazione; -----

- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico n. _____ del _____, a
seguito di procedura negoziata espletata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, è stato
aggiudicato in forma definitiva all'appaltatore l'appalto dei lavori in oggetto, per l'importo netto di euro
_____ (_____) di cui euro 2 200,00
(duemiladuecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; -----

- che in data odierna è stato sottoscritto dal R.U.P. e dal legale rappresentante dell'impresa il processo
verbale attestante la permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori; -----

- che si è provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione occorrente per la dimostrazione dei
requisiti dell'impresa aggiudicataria, come indicato nella lettera d'invito e che la suddetta determina di
aggiudicazione è divenuta efficace con la verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo
all'Appaltatore;

- tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue. -----

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**Articolo 1 - Oggetto e ammontare del contratto**

1. Il COMUNE conferisce all'impresa _____ l'appalto dei lavori di "revisione funzionale degli spazi esterni degli impianti sportivi per la realizzazione di un campo da basket e relativi percorsi di accesso", per il prezzo netto di euro _____. Resta salva la liquidazione finale. -----

Articolo 2 - Allegati al contratto

1. Sono richiamati in quanto parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti depositati agli atti del Comune: il Capitolato Speciale d'Appalto; la lettera d'invito; gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; l'elenco dei prezzi unitari; i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; il crono programma dei lavori; le polizze di garanzia. -----

Articolo 3 - Termini, penale e proroghe

1. I lavori dovranno essere ultimati entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna, sotto la comminatoria di una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'uno per mille dell'importo contrattuale; -----

2. La penale è comminata dal Responsabile Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. -----

3. I presupposti in presenza dei quali il Responsabile Unico del Procedimento può concedere proroghe sono disciplinati dal Capitolato Speciale d'appalto. -----

Articolo 4 - Pagamenti in acconto e saldo

1. I pagamenti saranno effettuati dal Servizio Finanziario dell'Unione ad ogni stato di avanzamento dei lavori di importo non inferiore ad euro 100.000,00 (centomila/00), redatto dal direttore dei lavori, e relativo certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 195 del D.P.R. n. 207/2010. L'appaltatore avrà diritto al pagamento del saldo a completa esecuzione delle opere previste, previo rilascio da parte del direttore dei lavori del certificato di regolare esecuzione. -----

2. Trova applicazione nel presente appalto l'anticipazione disposta all'art.35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016;

Articolo 5 - Garanzia definitiva

1. La garanzia definitiva a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto è stata costituita con polizza n. _____ del _____, emessa da _____, per un importo di euro _____ (_____).

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'Unione ha il diritto di avvalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. -----

3. L'Unione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. -----

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

Articolo 6 - Assicurazione per i rischi di esecuzione -----

1. L'appaltatore ha, altresì, stipulato polizza assicurativa n. _____ del _____ emessa da _____ con sede a _____ () in Via _____ n. _____, per un importo di euro _____ () per danni a impianti e opere, di euro _____ () per danni a impianti e opere preesistenti e di euro _____ () per costi di demolizione e di sgombero, al fine di tenere indenne l'Unione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati - salvo quelli derivanti da errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore - e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio per un importo garantito di euro _____ ().-----

Articolo 7 - Piano di sicurezza e di coordinamento - Piano operativo di sicurezza -----

1. Il Piano di sicurezza e di coordinamento e il Piano operativo di sicurezza formano parte integrante del presente contratto. -----

Articolo 8 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza -----

1. Ai sensi dell'art. 41, comma 1 della L.R. n. 27/2003, l'impresa si obbliga: -----

a) ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dell'impresa e dei lavoratori stessi alla Cassa Edile competente presente sul territorio regionale e all'organismo paritetico previsto dal contratto di appartenenza; -----

b) a rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza: tale obbligo si estende anche all'eventuale subappaltatore; --

c) a prendere atto che sarà richiesto e previamente acquisito dall'Ente appaltante il documento unico di regolarità contributiva, quale condizione imprescindibile per il pagamento di ciascun corrispettivo spettante a titolo di acconto o di saldo. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice, l'Unione provvederà al pagamento delle somme dovute, utilizzando gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva. --

Articolo 9 - Modalità di pagamento (art. 3 L. n. 136/2010) - Clausola risolutiva espressa -----

1. I pagamenti saranno effettuati presso la Tesoreria comunale a mezzo mandato di pagamento con le modalità di cui al vigente Regolamento comunale di contabilità, come integrato dal disposto dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della suddetta Legge. -----

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del governo di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.-----

3. Le parti convengono che il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in tutti i casi in cui sia eseguita una transazione in violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dal sopra citato art. 3 della Legge n. 136/2010. -----

Articolo 10 - Capitolato generale d'appalto -----

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici adottato con D.M. 19.4.2000, n. 145, per quanto ancora in essere. -----

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

Articolo 11 - Controversie -----

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016. È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di Padova. -----

Articolo 12 - Cessione del contratto - Subappalto -----

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, c. 1, D.Lgs. n. 150/2016. ---
2. Previa autorizzazione dell'Unione e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e dalla normativa vigente in materia. -----

Articolo 13 - Spese e registrazione-----

1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese ed imposte, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti la stipula del presente contratto. -----

2. Del presente contratto, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono, in caso d'uso, la registrazione in misura fissa, trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). -----

Le parti danno atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", e liberamente autorizzano l'intero trattamento dei dati personali per tutti i fini inerenti e conseguenti al presente atto, nonché le comunicazioni a tutti gli Uffici competenti e la conservazione dei dati, anche oltre i termini di legge. -----

Il presente atto è scritto con mezzi elettronici e sottoscritto digitalmente; si compone di pagine intere ____ (____) e parte della ____ fin qui. -----

Letto, confermato e sottoscritto.

COMUNE DI GAZZO

Il Responsabile Ufficio Lavori Pubblici

L'Amministratore Unico

Geom. Massimo Messina

Identificativi n. ____ marche da bollo da Euro 16,00:

_____ - _____ - _____

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

CAPO 1 – NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ABBREVIAZIONI

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore;
- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);
- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs n.50 del 18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);
- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art.1. *Oggetto dell'appalto*

1. L'appalto ha per oggetto la provvista e l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO
2. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
4. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:
 Codice identificativo della gara (CIG) : _____
 Codice Unico di Progetto per l'intervento (CUP): _____

Art.2. *Ammontare dell'appalto*

1. L'importo dei lavori posti a base di gara comprensivo degli oneri della sicurezza, ammonta complessivamente a EURO € 94 500,00 (diconsi euro novantaquattromilacinquecento/00), come risulta dal seguente prospetto riassuntivo:

PROSPETTO RIASSUNTIVO IMPORTO DEI LAVORI

Importi in Euro		Colonna a)	Colonna b)	Colonna a + b)
		Importo esecuzione lavori	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	TOTALE
1	A corpo	€ 8 201,73	€ 2 200,00	€ 10 401,73
2	A misura	€ 82 104,11	-	€ 82 104,11
3	In economia	€ 1 994,16	-	€ 1 994,16
1+2+3	IMPORTO TOTALE	€ 92 300,00	€ 2 200,00	€ 94 500,00

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori come risultante dall'offerta dell'aggiudicatario in sede di gara aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) che non è oggetto a ribasso in sede di offerta ai sensi dell'articolo 100, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
3. La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di Impresa, e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante committente nella misura dell'aliquota prevista dalla normativa vigente all'atto del pagamento.
4. Le cifre del precedente quadro, che indicano gli importi presuntivi delle diverse categorie di lavori a misura ed a corpo, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

quanto nelle reciproche proporzioni con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.3. Modo di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo e a misura " ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere dddd) ed eeee) e ai sensi dell'articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, per la parte di lavori "a corpo" prevista in € 8 201,73 (euro ottomiladuecentouno/73), l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori; per la parte di lavori "a misura" (comprensiva della parte in economia), previsti in € 84 098,27 (euro ottantaquattromilanovantotto/27) i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a) numeri 2 e 3, previsti rispettivamente a misura e in economia negli atti progettuali, in base alle quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i..

Art.4. Categoria dei lavori prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell'art. 61 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. e s.m.i. ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali **OG3 strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari**
2. Le parti di lavoro appartenenti alla/e categoria/e diversa/e da quella prevalente, con i relativi importi, sono indicate nella tabella "A", allegata al presente schema di contratto quale parte integrante e sostanziale. Tali parti di lavoro sono scorporabili e/o subappaltabili in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I lavori per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al DM 37 del 22/01/2008, devono essere realizzati dall'appaltatore solo se in possesso dei predetti requisiti; in caso contrario essi devono essere realizzati da un'impresa mandante qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un'impresa subappaltatrice; in ogni caso l'esecutore deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati nella tabella "A" allegata al presente schema di contratto.

Art.5 Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. I gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavoro di cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P.R. n. 207 del 2010, e all'articolo 106 D.Lgs. n.50 del 2016, sono indicati nella TABELLA «B», allegata al presente capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale.

Art.6. Designazione sommaria delle opere. Forma e principali dimensioni.

1. Le opere che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori.

Gli interventi in oggetto prevedono le seguenti lavorazioni:

- Realizzazione degli scavi
 - Rimozione di recinzione
 - Realizzazione impianto sportivo
 - Realizzazione nuovi marciapiedi con masselli
 - Realizzazione rete di smaltimento di acque meteoriche rotatoria
 - Realizzazione del nuovo manto stradale con street print
 - Realizzazione del nuovo impianto di illuminazione
2. Infine tutto quanto può essere necessario per dare ultimata l'opera appaltata in ogni sua parte esterna, interna e di dettaglio, e per mantenerla in stato di perfetta manutenzione fino al collaudo.

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

3. L'ubicazione, la forma e le principali dimensioni delle diverse opere saranno generalmente quelle che si rilevano nelle tavole esecutive, che fanno parte integrante del contratto, e salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori, tenendo in considerazione che nessun elaborato grafico per quanto particolareggiato può ritenersi completamente esaustivo dei magisteri connessi alla realizzazione dell'opera, e che quindi devono intendersi previsti e considerati dall'impresa nella formulazione della sua offerta.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE****Art.7. Osservanza delle leggi e dei regolamenti**

1. L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite dal DPR n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora vigenti.
2. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari vigenti.
3. In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle leggi, decreti, regolamenti e circolari della Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto, vigenti nonché le disposizioni del citato D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i. e s.m. ed integrazioni.
4. Ove il Capitolato Speciale d'appalto Parte II non preveda espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a piè d'opera, o per le modalità di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia, saranno osservate le norme relative ai lavori compresi nel presente appalto emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme UNI-CIG, le norme CEI, le tabelle CEI-UNEL, le norme dell'A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.

Art.8. Presentazione dell'offerta e stipulazione del contratto

1. Le modalità di presentazione dell'offerta e di stipulazione del contratto vengono stabilite dalla Stazione Appaltante con il bando o la lettera d'invito.

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente documento tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art.10. Conoscenza delle condizioni dell'appalto

1. Per il fatto di presentare offerta per l'esecuzione dell'opera, l'Impresa implicitamente ammette e dichiara di:
 - aver esaminato tutta la relativa documentazione e di aver verificato le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire l'opera e della sua natura, delle condizioni di viabilità e di accesso nonché della situazione degli edifici;
 - di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari di tempo, di luogo e contrattuali, relative all'appalto stesso, ed ogni e qualsiasi possibilità contingente in grado di influire sull'esecuzione dell'opera;
 - di avere l'organizzazione ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori secondo i migliori sistemi e regole dell'arte e di essersi assicurata la fornitura tempestiva dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere;
 - di avere espressamente esaminato, controllato e riveduto il progetto delle opere architettoniche, impiantistiche e strutturali riscontrandolo pienamente rispondente, nei riguardi costruttivi ed esecutivi alle esigenze tecniche e di assumere piena responsabilità circa l'esattezza e la possibilità di pratica esecuzione;
 - di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sui prezzi dell'offerta, avuto anche riguardo alla provenienza dei materiali prescritti.
2. Ai sensi dell'articolo 106, comma 3, del DPR n. 207/2010 e s.m.i. generale approvato con Regolamento, l'appaltatore darà atto, senza riserva alcuna, con apposito verbale sottoscritto in contraddittorio col responsabile del procedimento:
 - Dell'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - Dell'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;
 - Della realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

Art.11.Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli ancora in vigore;
 - b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo-esecutivo come elencati nell'allegato "C", ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
 - c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
 - e) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 del presente C.S.A.;
 - b) il capitolato speciale d'appalto "Norme tecniche di esecuzione";
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto di appalto e sono ad esso materialmente allegati, i documenti di seguito specificatamente precisati:
 - il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - l'Elenco dei Prezzi Unitari.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
 - a) il D.Lgs. n.50 del 2016;
 - b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancora in vigore;
 - c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
 - a) i computi metrici estimativi del progetto principale e del progetto complementare e i relativi sommari;
 - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n.50 del 2016;
 - c) le quantità delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Art.12.Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore si applica quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. N. 50/2016 .
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art.13.Domicilio dell'appaltatore – Rappresentante dell'appaltatore - direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, in base a quanto previsto dall'articolo 2 del DM n. 145/2000 vigente. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione inerente il contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del precedente paragrafo.
2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del DM n. 145/2000 vigente, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso La Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del DM n. 145/2000 vigente, il mandato a persona in possesso dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

presso la Stazione Appaltante che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione lavori. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. Quando ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

4. L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta ed esecuzione effettiva dei lavori, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico idoneo, di provata capacità e adeguato - numericamente e qualitativamente - alle necessità per una corretta esecuzione, in relazione agli obblighi assunti con il Programma esecutivo dei lavori. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore di Cantiere e, in generale, di tutto il personale addetto ai lavori e operante in cantiere. Tale personale dovrà essere tutelato a norma delle sopra specificate Leggi ed essere di gradimento della Direzione dei Lavori. Quest'ultima si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento motivato dai cantieri di qualunque addetto ai lavori, senza risponderne delle conseguenze, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 del Capitolato Generale. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art.14.Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica l'art. 167 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. e gli articoli 16 e 17 del DM n. 145/2000 vigenti.

Art.15. Tracciabilità dei flussi finanziari (L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.)

1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 L.13 agosto 2010, n.136 e s.m.i..
2. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

3. I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche sono eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1.
4. L'Appaltatore è tenuto a quanto segue:
 - indicare nelle fatture per ciascuna transazione posta in essere dall'Appaltatore il codice CIG e CUP (se richiesto) forniti dalla Stazione Appaltante;
 - indicare nella fattura un c/c bancario o postale dedicato anche, non in via esclusiva, al pagamento da parte della Stazione Appaltante di quanto dovuto per l'appalto in corso;
 - comunicare entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero nel caso di conti già esistenti dalla data della loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative a quella commessa, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui conti correnti bancari o postali dedicati alle suddette operazioni di pagamento tramite bonifico da parte della Stazione Appaltante.
5. L'Appaltatore è tenuto ad inserire nei propri contratti di subappalto e subcontratto per servizi e forniture una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente.
6. Al fine di consentire alla Stazione Appaltante la verifica degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, il medesimo è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante copia dei contratti succitati.
7. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art.15bis. Controllo degli automezzi adibiti al trasporto materiali

1. Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibito al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere, la bolla di consegna del materiale deve riportare il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

Art.15 ter. Identificazione degli addetti nei cantieri

1. La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE****Art.16. Consegna dei lavori - inizio ed ultimazione degli stessi**

1. I lavori saranno consegnati non oltre 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto, previo invito scritto del direttore dei lavori.
2. Resta comunque salva, per La Stazione Appaltante, la facoltà di procedere ad una consegna dei lavori in pendenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, commi 8 del D,Lgs n. 50/2016 e s.m.i., dopo l'atto amministrativo di aggiudicazione definitiva.
3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere a una consegna frazionata senza che al riguardo l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimento di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
4. La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti dalla data dello stesso decorre il termine utile per il compimento dell'opera, salvo il caso di consegna frazionata.
5. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
6. In caso di differenze riscontrate all'atto della consegna si richiama si procederà con comunicazione scritta al RUP che disporrà in merito.
7. Il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 56 bis del presente Capitolato Speciale prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati
8. L'ultimazione dei lavori, sarà accertata ed attestata dal Direttore dei Lavori nel più breve termine dalla data della comunicazione in forma scritta fatta dall'Appaltatore alla Direzione Lavori stessa.
9. Se dalla visita di accertamento, le opere eseguite risultassero complete e perfette, si stenderà il relativo certificato di ultimazione lavori ed i termini stabiliti per il conto finale e di collaudo decorreranno dalla data sotto la quale è giunta alla Direzione dei Lavori la comunicazione suddetta.
10. Se invece risultasse la necessità di completare, rifare o migliorare qualche opera, l'Impresa dovrà eseguire i lavori necessari, nei tempi e nelle modalità riportate nel verbale di accertamento, e solamente dopo la constatazione dell'avvenuto perfezionamento si redigerà il certificato di ultimazione lavori.

Art.17. Tempo utile per dare compiuti i lavori

1. Il tempo utile per dare compiuti i lavori viene fissato in giorni **60** (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, (in caso di consegna frazionata dalla data dell'ultimo verbale). Nel conteggio di tale tempo si è tenuto conto, ai sensi dell'art.1 della Legge 10.12.1981, n° 741, del normale andamento meteorologico sfavorevole per la zona dei lavori; per l'impianto del cantiere è stato assegnato un decimo del tempo complessivo, da intendersi già conteggiato nel tempo per dare compiuti i lavori.
2. Nel calcolo del tempo utile si è tenuto conto anche delle ferie contrattuali.
3. Se il giorno stabilito per l'ultimazione è festivo il termine per l'ultimazione stessa viene prorogato al primo giorno feriale successivo.
4. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori allegato al presente schema di contratto, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

5. L'appaltatore non può per nessuna ragione sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori. Per le eventuali sospensioni dei lavori e proroghe si applicano le disposizioni di cui agli articoli successivi.
6. Qualora i lavori fossero in ritardo rispetto al programma lavori, a causa di negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale la Stazione Appaltante potrà intimare all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine inutilmente, La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di deliberare la risoluzione del contratto.
7. L'ultimazione dei lavori appena avvenuta è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie contestazioni in contraddittorio.
8. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
9. Nel caso di risoluzione del contratto ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43 comma 10 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. ed il termine assegnato dal direttore lavori per compiere i lavori.

Art.18.Sospensione e ripresa dei lavori

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione
2. L'Appaltatore non potrà di propria iniziativa, per nessun motivo, sospendere o interrompere i lavori. La richiesta di sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore può essere legittimamente avanzata all'Amministrazione Committente qualora, durante l'esecuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli rilevanti che oggettivamente ne impediscono la prosecuzione utilmente a regola d'arte.
3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art.106, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e diverse da quelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
Nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo. Non sono considerate cause di forza maggiore ai fini della sospensione:
 - gli smottamenti e le solcature delle scarpate;
 - i dissesti del corpo stradale;
 - gli interrimenti degli scavi, delle cunette e dei fossi di guardia;
 - gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche eccezionali e/o gelo;
 - il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/o di trovanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a. l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
 - b. l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c. l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori la cui esecuzione rimane interrotta;
 - d. le cautele adottate affinché i lavori possano continuare senza eccessivi oneri;
 - e. la consistenza della forza lavoro e mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione;
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dall'amministrazione

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

committente. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei contratti, in quanto compatibili, nonché dell'articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o nel caso in cui le motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso al R.U.P. dopo il quinto giorno dalla sua redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione, il verbale avrà efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è efficace dalla data della sua redazione ed è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P.
8. Ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
9. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Direttore Lavori su richiesta del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, per il mancato rispetto delle norme per la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, non comporteranno alcuna proroga dei termini fissati per l'ultimazione degli stessi lavori. La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguito delle eventuali sospensioni di cui al presente comma sarà disposta con verbale della Direzione Lavori redatto dalla stessa, su disposizioni del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, previa verifica degli avvenuti adeguamenti.
10. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 del presente Capitolato Speciale.
11. Le sospensioni disposte non comportano per l'Appaltatore la cessazione e l'interruzione della custodia dell'opera, per cui esso è tenuto a mantenere le misure di salvaguardia del cantiere ed evitare il danno a terzi.
12. In caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore deve riprendere effettivamente i lavori entro n. 2 (due) giorni decorrenti dall'ordine di ripresa dei lavori stesso, formalizzato con specifico verbale emesso dalla Direzione dei Lavori.

Art. 18 bis. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell'art. 107, comma 2, del d.lgs. n.50/2016, il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. L'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e al direttore dei lavori.
3. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14 del presente Capitolato Speciale, o comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. L'amministrazione committente può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni del precedente articolo 16, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

- a. in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b. per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui all'articolo 38, comma 9 del presente Capitolato Speciale

Art.19.Proroghe e tempo per l'ultimazione dei lavori

1. Ai sensi dell'art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/2016, se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non è in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 17 del presente Capitolato Speciale, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 7 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 17. A titolo indicativo e non esaustivo sono considerate cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causati o da impedimenti frapposti dall'amministrazione Committente in relazione a proprie esigenze o conseguenti all'inadempimento, da parte della Amministrazione Committente, delle obbligazioni per la stessa derivanti dal presente Capitolato o ritardi nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutici o strumentali ai lavori oggetto del presente contratto e formanti oggetto di altri contratti in essere tra l'Amministrazione Committente e terzi.
2. In deroga a quanto previsto al precedente comma 1, la richiesta può essere presentata anche se mancano meno di 7 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 17, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza del ritardo.
3. Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si verificasse un evento che a giudizio dell'appaltatore risultasse tale da impedire oggettivamente il rispetto del termine di esecuzione, l'appaltatore può presentare all'amministrazione committente richiesta di proroga in forma scritta, entro 10 (dieci) giorni dalla data del verificarsi dell'evento e fornire all'Amministrazione committente, entro i successivi 10 (dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possesso a comprova dell'evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per l'Appaltatore che non vi ottemperi, a pena di decadenza del diritto di avanzare successivamente, in qualsiasi sede, pretese relative alla proroga del termine di esecuzione di cui al precedente art. 17.

4. La richiesta di proroga è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; se la richiesta è presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.
5. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori se questi non si esprime entro 3 giorni e può discostarsi dallo stesso parere motivando; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori se questo è difforme dalle conclusioni del R.U.P.
6. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga è concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 17, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
7. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 5 o 6 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 20. Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla Stazione Appaltante per cause diverse da quelle stabilite dai precedenti articoli sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'art. 1382 del C.C., il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
 - a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32 comma 2 lett. b) del Regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144 comma 4 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., computati sulla percentuale prevista dall'art. 34 comma 2 lett. c) del DPR n. 207/2010 e s.m.i., rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal Direttore dei Lavori;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

Art.21.Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, oltre al rimborso alla Stazione Appaltante delle spese per protratta sorveglianza ed assistenza. Qualora fosse prevista l'esecuzione delle opere frazionate in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti la penale di cui al comma precedente si applica ai rispettivi importi.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora La Stazione Appaltante non si avvalga della facoltà di rescissione del contratto;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
 - d) nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel cronoprogramma o programma esecutivo dei lavori;
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto
5. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi.
6. Sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione.
7. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.
8. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.
9. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art.22.Programma esecutivo dei lavori e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 10 del DPR n. 207/2010 e s.m.i. prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, anche redatto indipendente dal crono programma di cui all'articolo 40 comma 1 del DPR n. 207/2010 e s.m.i., nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente previste per la liquidazione dei certificati di pagamento. Nel dettaglio tale programma elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa, deve riportare per ogni lavorazione, anche le previsioni circa il periodo di esecuzione, la quantità di manodopera impiegata, i nominativi del personale tecnico che verrà destinato ai lavori (ingegneri, geometri, assistenti e sorveglianti). Il programma esecutivo deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e con il crono programma approvato dalla Stazione Appaltante.

Il programma esecutivo deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dal direttore lavori su ordine dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
 - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. Ai fini dell'applicazione delle penali intermedie di cui al precedente articolo comma 5, si tiene conto del rispetto delle seguenti soglie del predetto programma, considerate inderogabili, a partire dalla data di consegna dei lavori
Nessuna prescrizione
5. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Art.23. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere;
 - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dall'amministrazione committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con l'amministrazione committente, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto all'amministrazione medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione

Art.24.Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei lavori, ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarsi, salvo il diritto al ristoro del maggiore onere.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA****Art.25. Anticipazioni della Stazione Appaltante all'appaltatore**

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (per cento) dell'importo contrattuale, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'appaltatore, di apposita garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguenti condizioni:
 - a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al periodo previsto per la compensazione secondo il cronoprogramma dei lavori;
 - b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione di ogni parziale compensazione, fino all'integrale compensazione;
 - c) la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del D. Lgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
 - d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.
3. L'anticipazione è compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all'ultimazione dei lavori l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.
4. L'appaltatore decade dall'anticipazione, con l'obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, per ritardi a lui imputabili. In tale caso, sulle somme restituite, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
5. La Stazione appaltante procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 2 in caso di insufficiente compensazione ai sensi del comma 3 o in caso di decadenza dell'anticipazione di cui al comma 4, salvo che l'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art.26. Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 2, un importo non inferiore a Euro 50.000,00 (diconsi cinquantamila/00).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Tali somme trattenute saranno pagate all'Appaltatore medesimo con la rata di saldo dopo l'approvazione del collaudo provvisorio o certificato di regolare esecuzione sempre che in sede di verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore e dei sub appaltatori non siano state comunicate inadempienze. Su queste somme la Stazione Appaltante ha gli stessi diritti che sulla cauzione.
3. Entro i 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilità (SAL) e il responsabile del procedimento emette, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: "lavori a tutto il“ con l'indicazione della data.
4. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a QUARANTACINQUE (45) giorni la Stazione Appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.
5. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, del subappaltatore. Ai sensi dell'articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;
 - b) agli adempimenti di pagamento in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

- c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente, ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, di eventuale inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
- 6. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, di cui all'art. 105, comma 18, ultimo periodo del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, l'amministrazione committente provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 2 del presente Capitolato.
- 7. Qualora, su istanza degli Enti o della Cassa Edile competenti, o degli stessi lavoratori, ovvero delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'impresa appaltatrice o sub appaltatrice relativamente al lavoro in appalto, la Stazione Appaltante provvede in base a quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
- 8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato a favore dell'appaltatore.

Art.27.Pagamenti a saldo

- 1. Il conto finale dei lavori è redatto dal Direttore dei lavori entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di regolare esecuzione e alle condizioni di cui al successivo comma 4.
- 2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
- 3. Il R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) giorni redige una propria Relazione Finale riservata, con la quale esprime il proprio parere motivato sulla fondatezza delle eventuali domande dell'esecutore.
- 4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 30 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- 5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
- 6. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:
- 7. a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
- b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
- 8. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati all'accertamento, da parte dell'amministrazione committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
- 9. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

misure da adottare per il loro rimedio.

10. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui al precedente articolo 26, commi 5 e 6.

Art.28.Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del precedente articolo 26 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione dall'amministrazione committente per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo: Trascorso infruttuosamente anche questo termine, spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che l'amministrazione committente abbia provveduto al pagamento, si applicherà quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 come espressamente chiarito dalla Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 del 23.01.2013; sono pertanto dovuti all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

Art.29.Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito al precedente articolo 27, comma 4, per causa imputabile all'amministrazione committente, sulle somme dovute decorrono gli interessi di mora, nella misura di cui all'articolo 28, comma 2.

Art.30.Revisione dei prezzi - Compensazioni

2. Per i lavori di cui al presente Capitolato, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
 - a.2) eventuali altre somme a disposizione dell'amministrazione committente per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dell'amministrazione committente nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione committente;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal Direttore dei lavori;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della direzione lavori se non è ancora stato emesso il certificato di regolare esecuzione, a cura del R.U.P. in ogni altro caso;

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

4. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
5. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art.31.Cessione del contratto - cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato all'amministrazione committente prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.
4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE****Art.32.Cauzione definitiva**

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
3. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art.33. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. In caso di avvalimento del sistema di qualità, ai sensi dell'articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, per beneficiare della riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito in relazione all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce all'attestazione SOA ai sensi dell'articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
6. In deroga al quanto previsto dal precedente comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato dalla certificazione rilasciata dall'organismo accreditato qualora l'impresa, in relazione allo specifico appalto, non sia tenuta al possesso dell'attestazione SOA in quanto assuntrice di lavori per i quali, in ragione dell'importo, sia sufficiente la classifica II.
7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di cui al comma 1 può essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se l'impresa, in relazione allo specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non è tenuta al possesso della certificazione del sistema di qualità, in quanto assuntrice di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica II.

Art.34. Coperture assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice dei contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte dell'amministrazione committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

4. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.), e prevedere:

Sezione I:

- a) partita I[^]: per una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A. la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi; inoltre deve prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
- b) partita II[^] per una somma di € 30.000,00 (trentamila/00) prevedere la copertura dei danni ad opere od impianti preesistenti;
- c) partita III[^] per una somma di € 15.000,00 (quindicimila/00) prevedere la copertura per costi di demolizione e sgombero;

Sezione II:

5. La copertura assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere prestata per un importo non inferiore al 5 per cento della somma assicurata per le opere di cui al comma 4, lettera a), con un minimo di 500 mila Euro ed un massimo di 5 milioni di Euro e deve garantire quanto segue:
- a) la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;
- b) la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, in base al regime delle responsabilità disciplinato dal combinato disposto dall'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 detta garanzia copre anche i danni arrecati dalla/e impresa/e mandante/i..
7. Per i lavori per i quali sia previsto un periodo di garanzia, alla data dell'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione la polizza assicurativa di cui al comma 4 è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
8. Nel caso di sospensione dei lavori, l'appaltatore comunicherà tali eventi alla compagnia di assicurazione, con la richiesta di spostamento dei termini temporali di durata della polizza, regolando economicamente, esclusivamente con

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

la compagnia stessa, l'eventuale maggiorazione del premio. Copia di tale comunicazione dovrà essere trasmessa, per conoscenza, alla Stazione Appaltante.

9. Una proposta della polizza di cui al presente articolo, dovrà essere presentata alla Stazione Appaltante, prima della stipula del contratto d'appalto, per l'approvazione riservandosi la stessa, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di richiedere tutte le opportune modifiche ed integrazioni.
10. La mancata presentazione dell'originale di polizza o la non conformità a quanto previsto nel presente capitolato, determina la revoca dell'affidamento.
11. La polizza dovrà contenere la seguente clausola vincolante, chiaramente espressa: "la polizza non potrà essere modificata dal contraente senza il consenso scritto della Stazione Appaltante. La compagnia assicuratrice comunicherà alla stessa stazione appaltante, a mezzo lettera a data certa, ogni circostanza che potesse invalidare la garanzia per fatto o inadempienza del contraente, anche se riferita a fatti occorsi alla ditta appaltatrice in cantieri, di diversi enti o ditte"

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**CAPO 6 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO - CONTENZIOSO*****Art.35. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo***

1. Quando il direttore lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile unico del procedimento una relazione dettagliata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore, nonché l'ammontare dei lavori che hanno subito un ritardo rispetto al programma lavori.
2. Si procede in analogia al comma 1 anche nel caso in cui a ravvisare gravi e ripetuti inadempimenti sia il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
3. Su indicazione del Responsabile del procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti dell'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
5. Qualora al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsione del programma, il Direttore Lavori, gli assegna un termine, che salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, dando inoltre le prescrizioni necessarie. Il termine dei 10 giorni decorre dal ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine assegnato il direttore lavori, verifica in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua assenza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
7. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

Art.36. Altre cause di risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto, mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo del presente Capitolato Speciale;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e l'amministrazione committente ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21 del presente Capitolato Speciale, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui ai precedenti articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;
 - d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

l) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

c) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti; d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del D.Lgs. 50/2016.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dall'amministrazione committente è comunicata all'appaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

6. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui, agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs. 159/2011 ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa o sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
7. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 39 del presente Capitolato Speciale. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Art. 36 bis. Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'appaltatore l'Amministrazione Committente si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art 110 del D.Lgs. n.50/2016.
2. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016

Art.37.Provvedimenti in seguito della risoluzione del contratto e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Il Responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal Direttore dei Lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Tale onere se non coperto dalla cauzione definitiva è oggetto di detrazione dall'importo a saldo da erogare.
3. Nei casi di risoluzione del contratto l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dalla Stazione Appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
4. La Stazione appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero della aree di lavoro e le relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'uno per cento del valore del contratto.
5. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento del danno.

Art.38.Recesso

1. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione di preavviso di cui al comma 3.
5. La Stazione Appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

Art.39.Transazione

1. Al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario di cui al successivo art. 40, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici di lavori, possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Se l'importo di ciò che detti soggetti concedono o rinunciano in sede di transazione eccede la somma di 100.000,00 Euro è necessario il parere dell'avvocatura che difende il soggetto o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.
3. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo.
4. La transazione a forma scritta a pena di nullità.

Art.40.Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016.
2. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. 3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.
4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi del successivo articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56 del presente Capitolato Speciale.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000,00 euro, è necessario acquisire il parere dell'avvocatura che difende l'amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

10. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'amministrazione committente

Art.40bis Definizione delle riserve

1. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale.
2. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**CAPO 7 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE*****Art.41.Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione***

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno all'amministrazione committente. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 18 del presente Capitolato Speciale, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'amministrazione committente, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo art. 56 del presente Capitolato Speciale.
4. L'amministrazione committente si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
5. Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse resta a carico dell'Appaltatore che la eseguirà nel rispetto delle norme di legge a tutela della circolazione e dell'incolumità pubblica, seguendo le eventuali prescrizioni fissate dal Committente, restando a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale.
6. Per il periodo intercorrente tra l'esecuzione e l'approvazione del certificato di regolare esecuzione e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore è garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.
7. L'Appaltatore deve eseguire la manutenzione delle opere con tempestività e cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Nel caso in cui l'appaltatore non provveda nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese generali, sarà addebitata all'Appaltatore stesso.
8. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetto dell'appalto, che si verificassero per fatto estraneo all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e la redazione del certificato di regolare esecuzione, devono essere notificati all'amministrazione Committente entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'evento. L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere tempestivamente alle riparazioni ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando i Prezzi di Elenco.
9. Relativamente alle massicciate ed alle pavimentazioni stradali, quando i rifacimenti manutentivi apportati dall'Appaltatore nel periodo in cui la manutenzione è a suo carico ammontino complessivamente – all'atto della regolare esecuzione – a più di un decimo della superficie della pavimentazione, il Committente potrà rifiutare il collaudo dell'intera estensione della medesima, riservandosi la richiesta dei danni conseguenti

Art.42.Termini per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora l'importo dei lavori sia inferiore a 500 mila Euro, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori d'importo superiore ai 500 mila Euro ma inferiore al milione di Euro, la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Nel caso che il collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione il certificato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di redazione del certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229 comma 3, 234 commi 2,3,4 e 235 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
2. Con l'approvazione del collaudo sarà corrisposto all'appaltatore l'eventuale credito residuo per i lavori eseguiti e si

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

procederà allo svincolo della cauzione definitiva.

3. In caso di decorso dei termini fissati per legge per il compimento delle operazioni di collaudo si applica quanto previsto dall'art. 235 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
4. Il ritardo nell'inizio e nell'ultimazione del collaudo, che non derivi da inerzia del committente, fatta risultare mediante regolare atto di costituzione in mora, non dà titolo all'appaltatore a pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta.
5. In ogni caso la mancata esecuzione del collaudo per fatto del committente, anche in presenza di un'anticipata utilizzazione dell'opera, non costituisce accettazione della stessa.
6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di nominare il Collaudatore anche all'inizio dei lavori, o in corso d'opera ai sensi dell'art. 141 comma 7 del Codice.
7. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

Art.43.Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori..
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Si può procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori ultimati, in pendenza del collaudo provvisorio, a condizioni che:
 - a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico ove previsto;
 - b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del Responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti ed opere a rete;
 - c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
 - d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto, dal direttore lavori e dal collaudatore;
 - e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.
4. Su richiesta della Stazione Appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni e sulle conclusioni cui perviene.
5. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
6. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo dell'opera o lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'appaltatore.
7. La consegna si intenderà, in ogni caso, effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui all'art.1667 del codice civile per i vizi e le difformità dell'opera, e al D.P.R.24.05.1988, n° 224, per i danni cagionati da difetti dei prodotti messi in opera o comunque incorporati e facenti parte della stessa, nonché con la garanzia per i gravi difetti dell'opera di cui all'art.1669 del codice civile.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

CAPO 8 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI***Art.44.Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a corpo, a misura, in economia e per la sicurezza di cantiere.***

1. Nei prezzi unitari dei lavori a corpo, a misura, in economia e relativi alla sicurezza di cantiere si intenderà sempre compresa, senza eccezione alcuna, ogni spesa per opere principali, accessorie e provvisionali, ogni fornitura, ogni lavorazione, compensi ad operai ed oneri necessari per dare finita in ogni sua parte ciascuna categoria di lavoro secondo le migliori regole dell'arte, le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e quelle che potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori in corso dei medesimi.
2. Con i succitati prezzi si intendono espressamente compensati e perciò a carico dell'Appaltatore:
 - tutti gli oneri connessi alla sicurezza del cantiere, (protezioni di sorta, transennamenti, disposizione di D.P.I., ogni onere connesso)
 - circa i lavori a misura, a corpo ed in economia, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
 - circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, cali, perdite, sprechi ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere; circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e i mezzi pronti al loro uso;
 - le spese per formare, mantenere ed illuminare i cantieri, per armature di sostegno, passaggi provvisori, per impalcature e chiusure con steccati; aggettamenti e deviazione di corsi d'acqua;
 - per l'installazione della segnaletica prevista dal vigente Codice della Strada necessaria a segnalare i cantieri di lavori ed eventuali interruzioni o deviazioni di traffico che si rendessero necessarie in conseguenza dei lavori;
 - per la custodia delle opere e dei materiali sia di giorno che di notte e per la loro manutenzione fino al collaudo;
 - per rilievi, tracciamenti, verifiche, esami di laboratorio, assaggi, formazione capisaldi, prove di carico, indagini geologiche suppletive, ecc.;
 - per costruzione di tettoie e ricoveri di operai e materiali;
 - per risarcimento danni a persone e a cose in dipendenza dell'esecuzione di lavori, in particolare per i danni arrecati alle proprietà private esterne alle aree da occupare stabilmente per le nuove opere;
 - per i danni che in causa del transito stradale durante i lavori dovessero essere arrecati ai medesimi e per i maggiori oneri che comunque l'Impresa dovesse sostenere in conseguenza della necessità di mantenere in qualsiasi momento la possibilità del transito stesso lungo il tratto di strada interessato dalle opere appaltate senza pregiudizio per gli utenti stradali, per la proprietà stradale e la proprietà di terzi;
3. I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo per la sicurezza si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

Art.45.Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori, le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3, del presente capitolato speciale.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art.46.Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella "B", allegata al presente capitolato speciale per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. La lista delle voci e delle quantità relative ai lavori a corpo non ha validità ai fini del presente articolo, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella "B", intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art.47.Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per l'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalità previste dall'articolo 179 del DPR n. 207/2010 e s.m.i..
2. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, come evidenziati al rigo b) della tabella "B", integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.
3. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio. I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in perfetto stato di efficienza.

Art.48. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta, ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, la metà del valore dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
2. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

Art.49.Norme per la valutazione e misurazione dei lavori

1. Tutti i lavori saranno valutati a misura reale con metodi geometrici o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'elenco prezzi in base alle quantità risultanti dai rilievi che saranno effettuati in sede di consegna e durante e/o dopo il compimento delle opere dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Impresa Appaltatrice.
2. L'Appaltatore dovrà tempestivamente chiedere, per iscritto alla Direzione Lavori, la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero più accertare, come pure dovrà tempestivamente richiedere che si proceda in contraddittorio alla misurazione o alla pesata di tutto ciò che necessita di essere misurato o pesato prima della posa in opera.
3. Inoltre è anche obbligato a ripristinare, a proprie spese, senza alcun compenso, ciò che è stato alterato e/o demolito. Quando ne sia richiesto sarà pure tenuto a prestare nei casi suddetti la sua opera ed assistenza personale.
4. Resta pertanto tassativamente convenuto che se, per difetto di ricognizione fatta a tempo debito talune qualità o
5. quantità non fossero esattamente accertate, l'assuntore dovrà accettare la valutazione che verrà fatta dalla Direzione dei Lavori o sottostare a tutte le spese ed a tutti i danni che per tardive ricognizione gliene potessero derivare.
6. Le strutture di dimensioni maggiori alle prescritte qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, saranno pagate per le sole dimensioni ordinate o di progetto. Così pure non saranno in alcun modo prese in considerazione lavorazioni più accurate di quanto prescritto.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**CAPO 9 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE****Art.50. Variazioni ed addizioni al progetto approvato**

1. Nessuna variazione può essere introdotta dall'esecutore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione dell'Amministrazione Committente. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'esecutore la rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sarà inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dall'Amministrazione Committente ed a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dall'Amministrazione Committente stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. L'amministrazione committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruo dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. n. 207 del 2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016. Ove necessario, in caso di variazioni in aumento, all'Appaltatore sarà accordato un termine suppletivo, commisurato al tempo necessario all'esecuzione dei lavori oggetto di variante.
3. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte dell'amministrazione committente, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
4. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedente comma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice, sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:
 - a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa l'applicazione di nuove disposizioni legislative o regolamentari o l'ottemperanza a provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - b) non è alterata la natura generale del contratto;
 - c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per cento) di cui all'articolo 106, comma 7, del Codice;
 - d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 - e) non modificano l'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 - f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 39 del presente Capitolato.
7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 43 del presente Capitolato, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 45 del presente Capitolato.
8. La perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'appaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione.
9. Come previsto dall'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione Committente potrà sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore o superiore, rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto stesso, alle condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

valere il diritto alla risoluzione del contratto e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

10. Durante il corso dei lavori l'appaltatore può proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell'ambito del limite di cui al comma 5, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne può negare l'approvazione senza necessità di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa costituisce economia per metà a favore della Stazione appaltante e per metà a favore dell'appaltatore.

Art.51. Determinazione nuovi prezzi per lavori non previsti nel contratto

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
 - a) desumendoli dall'elenco prezzi contrattuale;
 - b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
 - c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.
3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
4. Tutti i nuovi prezzi, valutati a lordo, sono soggetti al ribasso d'asta.
5. Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art.52. Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore

1. Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.
4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Art. 53. Sinistri alle persone e danni

1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.
2. Sono a carico dell'esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.
3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell'esecutore, indipendentemente dall'esistenza di

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

adeguata copertura assicurativa.

Art. 54. *Danni cagionati da forza maggiore*

1. L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
2. Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione.
3. Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'appaltatore o dei suoi dipendenti; resteranno inoltre a totale carico dell'appaltatore i danni subiti dalle opere provvisorie, dalle opere non ancora misurate o ufficialmente riconosciute, nonché i danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili o di ponti di servizio e, in generale, di quant'altro occorra all'esecuzione piena e perfetta dei lavori.
4. Questi danni dovranno essere denunciati immediatamente e in nessun caso, sotto pena di decadenza, entro i cinque giorni dalla data dell'avvenimento. L'appaltatore non potrà, sotto nessun pretesto, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti. Il compenso per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.
5. Rimane tuttavia convenuto che non saranno considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti, solcature, assestamenti ed abbassamenti ecc. che si verificassero per causa della pioggia o per altri motivi sui cigli, sulle scarpate e sui rilevati in genere anche se ultimati, nè gli interrimenti dei fossi, cunette, ecc.; tali danni dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa. Anche i danni eventualmente causati dal gelo dovranno essere riparati a cura e spese dell'Impresa che è tenuta ad adottare tutti gli accorgimenti e provvedimenti per evitarli.
6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l'esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

CAPO 10 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA-TUTELA DEI LAVORATORI**Art.55. Tipo di cantiere ai sensi del D.Lgs. 81/2008**

1. Il cantiere oggetto dell'appalto, regolato dal presente capitolato speciale, rientra nelle ipotesi di cui all'art. 90 comma 3 del D.Lgs 81/2008 e s.m. ed integrazioni.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2008.

Art.56. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione Committente, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, dichiarazione attestante la propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
 - d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale;
 - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti.
 - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
 - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il piano operativo di sicurezza di cui al successivo articolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme aggregate previste dall'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria,

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/2008 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica all'amministrazione committente gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art.57. Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati, devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art.58.Sicurezza sul luogo di lavoro- misure organizzative per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela previste dalla normativa vigente in materia ed in base a quanto indicato nel PSC quando previsto.
3. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, in quanto nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione delle opere oppure l'ufficio di direzione lavori esercitano la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale.
4. Le imprese hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti di cui al comma 3 possano svolgere le funzioni di controllo ivi previste.
5. Le imprese hanno l'obbligo di tenere sempre in cantiere, anche in forma digitale, il libro delle presenze di cantiere, nonché copia semplice del libro matricola e del registro presenze, aggiornati con specifico riferimento al cantiere, e debbono mettere a disposizione, su richiesta dei soggetti di cui al comma 3, entro il termine di 3 gg.:
 - Copia delle comunicazioni di assunzione di ogni lavoratore in cantiere;
 - Copia della denuncia dei versamenti mensili all'INPS, e alla CASSA EDILE di riferimento territorialmente competente;
 - Copia della denuncia INAIL di nuovo lavoro;
6. L'appaltatore è inoltre tenuto:
 - ad esporre giornalmente, in apposito luogo indicato dalla direzione lavori, un prospetto redatto conformemente alle indicazioni fornite dalla direzione lavori, da compilarsi ad inizio giornata e recante l'elenco nominativo della manodopera presente in cantiere, alle dipendenze sia dell'appaltatore, sia delle altre imprese comunque impegnate nell'esecuzione dei lavori;
 - dotare tutti i lavoratori presenti in cantiere, anche se alle dipendenze di altre imprese impegnate nell'esecuzione dell'opera, di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dal datore di lavoro, esposto in modo visibile, e costituito

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

da una fotografia, e recante il cognome e nome del lavoratore, il nome dell'impresa di appartenenza ed il numero di matricola, nei termini e con le modalità previste dall'art. 31 bis della Legge n. 248/2006;

Art.59.Piani di sicurezza fisica dei lavoratori

1. L'appaltatore dovrà consegnare alla Stazione Appaltante, entro trenta giorni dalla data di adozione del provvedimento che determina l'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'inizio dei lavori, la seguente documentazione:

a) per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90 comma 3 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i.

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al punto 1, lettera a), le proposte si intendono accolte.
4. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al punto 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
5. Nei casi di cui al punto 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al punto 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

b) per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3 D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i..

1. L'appaltatore è obbligato a redigere e consegnare un piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza ai sensi quando il cantiere non è soggetto alle norme del D.Lgs. 81/2008. Tale piano dovrà essere aggiornato di volta in volta sentito il direttore dei lavori e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N. 81/2008.

c) in tutti i casi

1. L'appaltatore, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 18, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. N. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 17 comma 1 lett. b e art. 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Per cantieri non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90 comma 3, decreto legislativo n. 81/2008 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza deve essere aggiornato qualora sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli articoli 95 comma 5 e 92 comma 2 del D. Lgs. N. 81/2008.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

2. Per cantieri di entità e tipologia previsti dall'art. 90 comma 3, del DLgs. n. 81/2008 il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento previsto dall'articolo 100 dello stesso decreto.

Art.60.Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m. ed integrazioni, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e all'allegato XIII dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il proprio piano. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ovvero sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 131 comma 3 del Codice. La vigilanza sull'osservanza dei piani di sicurezza è affidata al coordinatore della sicurezza.
4. L'appaltatore si impegna, altresì, ad adeguare il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori ed il piano operativo di sicurezza alle prescrizioni imposte dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, ivi compreso il fermo delle lavorazioni non a norma, qualora questi rilevi e contesti, in ogni momento dell'esecuzione dei lavori, insufficienze di qualunque genere del piano, senza che ciò comporti ulteriori oneri per l'ente committente e senza che l'impresa possa pretendere indennizzo alcuno.

Art.61.Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
 - e) è tenuto alla presentazione della documentazione di avvenuta denuncia all'Ispettorato del Lavoro, INPS, e Cassa Edile prima dell'inizio dei lavori e non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna;
 - f) è tenuto alla trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva: tale operazione dovrà avere scadenza quadrimestrale. Il RUP procederà alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi (DURC) in sede di emissione dei certificati di pagamento.

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

CAPO 11 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art.62.Subappalto

1. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione committente, subordinata all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del presente Capitolato Speciale, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso l'amministrazione committente:
 - b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - l'individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'articolo 83 del Regolamento generale;
 - l'individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b);
 - l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
 - b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'amministrazione committente, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa amministrazione:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
 - 1) se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia di cui all'articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall'Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

- a) l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l'amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto; c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;
 - b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l'amministrazione committente, per il tramite del direttore dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione Committente, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - e.1) la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. 7. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. L'amministrazione committente, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 63. Responsabilità in materia di subappalto

- 1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'amministrazione committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
- 2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per l'amministrazione committente, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. Lgs. 50/2016 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente, con la denominazione di questi ultimi.
5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, entro il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comunicare il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del lavoro affidato. L'appaltatore è, inoltre, tenuto a presentare all'amministrazione committente la seguente documentazione:
 - dichiarazione del subaffidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
 - elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere; - dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
 - dichiarazione del subaffidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 136/2010.L'appaltatore è, altresì, obbligato a comunicare alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, e ai fini dell'articolo 47 del presente Capitolato speciale non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, per le quali l'appaltatore ha l'obbligo di darne comunicazione alla stazione appaltante.
7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica il successivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**CAPO 12 - NORME FINALI****Art.64. Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore**

1. Quanto risulta dal presente capitolato, e dalle tavole di progetto esecutivo allegate, definisce in modo sufficiente l'oggetto del contratto e consente alle imprese concorrenti un' idonea valutazione dell'appalto.
2. E' però evidente che nessuna rappresentazione grafica, né alcuna descrizione dettagliata può essere tanto approfondita da:
 1. comprendere tutti gli innumerevoli elementi accessori compresi nelle numerose parti degli impianti;
 2. descrivere tutte le funzioni delle singole apparecchiature;
 3. precisare tutti i magisteri esecutivi delle varie categorie di opere.
3. Deve essere perciò ben chiaro che oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i mezzi anche se non esplicitamente indicati, necessari per realizzare i fini indicati nei dati tecnici e negli articoli di elenco prezzi.
4. La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di più progredito il progresso tecnologico ha reso disponibile per lavori del genere considerato e comunque rispettare quanto prescritto nel presente Capitolato.
5. Oltre a quanto specificato nel Capitolato Generale ed a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, sarà a totale ed esclusivo carico e spesa dell'Appaltatore quanto segue:
 - a) attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, alla igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali, invalidi di guerra ed ogni altra disposizione in vigore e che potrà intervenire in corso di appalto per la tutela materiale e morale dei lavoratori. L'Appaltatore dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
 - b) attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori; nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni, ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nella località che, per la categoria, venga successivamente stipulato. L'Appaltatore è altresì tenuto a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che lo stesso non sia aderente alle associazioni sindacali o receda da esse. In caso di violazione degli obblighi e dopo che la violazione accertata dalla Stazione Appaltante sia stata denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, La Stazione Appaltante opererà le trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere entro il termine di 5 giorni quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dare titolo a risarcimento di danni e a pagamento di interessi sulla somma trattenuta;provvedere che sia rigorosamente rispettata l'osservanza delle norme di cui al precedente comma da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti e ciò anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità;osservare l'art. 19 del Capitolato Generale, agli effetti della costituzione della ritenuta per la tutela dei lavoratori;adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
 - c) applicare le segnalazioni regolamentari diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, se necessario anche presidiati da idoneo personale, delle zone interessate dai lavori e specialmente nei tratti stradali interessati dai lavori di costruzione o da quelli richiesti dalle eventuali manutenzioni, riparazioni e deviazioni provvisorie;assicurare sempre il passaggio agli abitanti delle case site lungo le strade in cui vengono eseguiti i lavori ed ai negozi prospicienti dette strade. Dovrà inoltre essere ostacolato il meno possibile il transito sia dei pedoni che dei veicoli. In tal caso le spese di sbarramento, segnalazioni e guardia, sia di giorno che di notte, spetteranno all'Impresa.
 - d) Provvedere alla fornitura e messa in opera di rampa per l'accesso all'area di cantiere temporanea con materiale riciclato e stabilizzato idoneamente compattato per strati non superiori a cm 30 di qualsiasi dimensione previa indicazione della DL. Sii intende compensato anche l'onere della sistemazione come da stato originario del lotto utilizzato.
 - e) provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto, bollo, registrazioni ecc. il pagamento delle tasse, dei bolli sui documenti e atti ufficiali, nonché l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili ecc.), nonché il pagamento di ogni

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

- tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite e delle copie e stampa di tutti gli elaborati relativi all'appalto; nonché di tutte le copie del progetto o di parti di esso che saranno necessarie per tutti indistintamente gli atti ed autorizzazioni richiesti o comunque collegati con il lavoro quali ad esempio, senza che la specificazione diminuisca la generalità dell'impiego, le copie richieste dagli enti statali e parastatali, dai Comuni, dalle Autorità Militari, dai Collaudatori, dalle Sovrintendenze, dai Consorzi, ecc.;
- f) fornire tutte le prestazioni, i canneggianti, gli attrezzi e gli strumenti comunque necessari per rilievi, tracciamenti, misurazioni, relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
 - g) eseguire i tracciamenti necessari per la precisa determinazione ed esecuzione delle opere; conservare i riferimenti relativi alla contabilità sino al collaudo, conservare, sempre fino a collaudo, i capisaldi planimetrici e altimetrici ricevuti in consegna, provvedendo preventivamente al loro spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dalle opere d'arte;
 - h) provvedere a tutte le pratiche ed oneri per l'occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per deviazioni provvisorie di corsi d'acqua, di opere di irrigazione, scolo e bonifica, pubblici e privati, per deviazioni di strade pubbliche e private, per strade di servizio per accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi e loro illuminazione durante il lavoro notturno, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori;
 - i) svolgere tutte le pratiche per conseguire i permessi di estrazione dai pubblici corsi d'acqua dalle aree pubbliche o private dei materiali occorrenti, nonché pagare i canoni dovuti per le concessioni relative;
 - j) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, o metallico e foglio plastificato rosso per un'altezza non minore di m 2, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori e comunque in ottemperanza alle norme sulla sicurezza e prevenzione degli infortuni (ed in particolare al D.P.R. 27.04.1955, n° 547 ed al D.P.R. 7.01.1956, n° 164). Le spese per abbonamenti, canoni e consumi saranno a carico dell'Impresa.
 - k) provvedere alla guardia e sorveglianza diurna e notturna del cantiere;
 - l) redigere gli elaborati di cantiere di tutte le opere d'arte. Gli elaborati dovranno essere approvati dalla Direzione Lavori con congruo anticipo sulla esecuzione dei lavori. Tali elaborati saranno consegnati alla Direzione Lavori in n° 3 copie, unitamente ad un lucido di tutti gli elaborati. È a carico dell'Impresa l'espletamento di ogni pratica prevista dalla legge 5.11.71 n° 1086. A riguardo l'impresa è tenuta a nominare un ingegnere calcolatore di sua fiducia, e sul cui nominativo La Stazione Appaltante si riserva l'accettazione, per la verifica ed accettazione scritta degli elaborati grafici e di calcolo delle strutture consegnate dalla Stazione Appaltante. Pertanto l'Appaltatore assume piena ed intera responsabilità dell'esecuzione dell'opera. In particolare l'impresa dovrà fornire i calcoli statici a firma di un tecnico abilitato di verifica della capacità portante in esercizio secondo i carichi di progetto dei manufatti prefabbricati (tombotto scatolare, tubi in c.a.v etc.) che vengono posti in cantiere. L'Appaltatore eseguirà inoltre e fornirà alla Stazione Appaltante, senza alcun compenso n° 1 originale e n° 3 copie di tutti i disegni necessari alla contabilizzazione delle opere nonché un disegno d'assieme riguardante l'esatta posizione sia planimetrica che altimetrica di tutte le opere eseguite. E', inoltre, a carico dell'impresa l'onere della fornitura della documentazione completa riportante le caratteristiche tecniche dei materiali che vengono impiegati in cantiere per l'esecuzione dei lavori (depliant illustrativi, specifiche tecniche, certificazioni ed altro) secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
 - m) Effettuare prima dell'inizio dei lavori le indagini geotecniche che l'appaltatore riterrà necessarie al fine della verifica dei parametri geotecnici di progetto, restando inteso che l'appaltatore assume piena ed intera responsabilità sulla corretta esecuzione dell'opera.
 - n) Provvedere, qualora richiesto dalla Direzione Lavori e dal Collaudatore, al prelievo, ed all'invio ai laboratori ufficiali dei campioni dei materiali da impiegare per tutte le prove che saranno ritenute necessarie, nonché al pagamento delle tasse ed onorari per il rilascio dei relativi certificati.
 - o) Eseguire tutte le prove ed ogni altra indagine che la Direzione Lavori ed il collaudatore riterranno necessari, compresa la fornitura dell'apparecchiatura necessaria nonché gli eventuali apparecchi di misura, i materiali, i mezzi d'opera, le opere provvisorie, i consumi di energia, l'esecuzione ad esempio degli scavi di assaggio e/o di ogni altro magistero, nonché la prestazione dell'idonea manodopera, sia specializzata, che comune, occorrente per effettuare le prove e/o le indagini richieste;
 - p) Le opere di assistenza muraria agli impianti sono comprese nei singoli prezzi unitari contrattuali. Risulta a carico dell'appaltatore l'onere della formazione e la successiva chiusura di tracce e fori, il fissaggio di grappe, mense, apparecchi di sostegno e quant'altro necessario per la perfetta posa in opera degli impianti, nonché ogni onere principale ed accessorio per il ripristino e la rifinitura di tutte le murature e strutture interessate.

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

- q) Provvedere mediante fasciatura, copertura ecc. degli apparecchi e di tutte le parti delle opere che non è agevole togliere d'opera per difenderli da rotture, guasti, manomissioni, ecc. in modo che a lavoro ultimato il materiale sia consegnato come nuovo o come trovato in posto al momento della consegna.
- r) Provvedere, senza diritto ad alcun compenso, al reperimento fornitura e trasporto dell'energia elettrica, acqua, gas, ecc. occorrente per l'esecuzione di tutti i lavori oggetto del presente appalto, sollevando La Stazione Appaltante da ogni onere in merito. L'onere della fornitura delle succitate fonti energetiche dovrà consentire anche l'esecuzione delle prove di collaudo degli impianti;
- s) Fornire a lavori ultimati tre copie di tutto il progetto esecutivo delle opere edili e degli impianti in genere in raccolte separate;
- t) certificati di omologazione dei componenti di produzione distribuzione ed utilizzazione del calore di tutti i materiali isolanti impiegati per tubazioni convoglianti fluidi, che dovranno risultare conformi alle prescrizioni delle normative vigenti. Tale rispondenza dovrà essere documentata dai certificati di accertamento di laboratorio (conduttività termica, stabilità dimensionale e comportamento al fuoco) certificati, libretti, ecc. dei serbatoi, i recipienti in pressione e le apparecchiature soggetti a collaudo o ad omologazione ANCC. I disegni di tutte le curve caratteristiche delle pompe e ventilatori con indicazione del punto di funzionamento di progetto.
- u) I nulla osta degli enti preposti (ANCC, VV.FF. ecc.) il cui ottenimento è a carico della ditta stessa, come detto in altro articolo;
- v) I disegni definitivi finali degli impianti così come sono stati realmente eseguiti, completi di piante, sezioni, schemi, ecc. il tutto quotato in modo da poter verificare in ogni momento le reti e gli impianti stessi. Di tali disegni la ditta dovrà fornire alla S.A. tre copie complete.
- w) Una monografia in triplice copia sugli impianti eseguiti, con tutti i dati tecnici, dati di tarature, istruzioni per la messa in funzione dei vari impianti o apparecchiature e norme di manutenzione. Alla fine della monografie, in apposita cartella, saranno contenuti i depliant illustrativi delle singole apparecchiature con le relative norme di installazione, messa in funzione, manutenzione e, per ogni macchina un elenco dei prezzi di ricambio consigliati dal costruttore per un periodo di funzionamento di due anni.
- x) presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dalla Direzione lavori per l'inoltro delle notizie suddette verrà applicata una multa pari al 10% delle penalità previste dall'art.13 del presente Capitolato, restando salvi, beninteso, i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato Generale per l'irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali;
- y) sostenere le spese tutte per lo studio della granulometria e della composizione della miscela, per il prelevamento dei campioni e per le prove tutte sulle terre, sui materiali e sulle opere, da eseguirsi presso gli istituti che verranno indicati dalla Direzione Lavori;
- z) provvedere alla manutenzione delle opere fino al collaudo sempre con le avvertenze di cui all'art.17 del Capitolato Speciale ed ai sensi dell'art.18 del Capitolato Generale;
- aa) sostenere tutte le spese per le operazioni di collaudo di tutte le opere e per le operazioni di prove statiche e dinamiche che saranno eseguite in tale sede, restando escluso solo l'onorario per i Collaudatori;
- bb) fornire le fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori;
- cc) qualora nel corso dei lavori, siano scoperte cose d'interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme di legge 22 gennaio 2004 n° 42 e ss. mm. ii., l'Appaltatore deve farne immediata denuncia alla Stazione Appaltante, il quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, coi connessi diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente autorità, ma anche al prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele, alla conservazione e custodia di adatti locali di tutte le suddette cose, dopo che la Sovrintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. La Stazione Appaltante sarà tenuto al rimborso della spesa verso l'Appaltatore a norma dell'art.39 del Capitolato Generale;
- dd) disporre, prima dell'inizio dei lavori, nel numero che sarà prescritto, le tabelle recanti le indicazioni relative all'Autorità, all'Ufficio e all'Opera che viene eseguita. Tali tabelle dovranno avere dimensioni e forma come previsto in capitolato e rispondere alle caratteristiche che saranno indicate dalla Stazione Appaltante;
- ee) fornire la manodopera, i materiali ed i mezzi necessari per i lavori in economia che potranno essere richiesti dalla Direzione Lavori;
- ff) È fatto divieto all'Appaltatore salvo autorizzazione scritta dell'Appaltante di pubblicare ed autorizzare terzi a pubblicare notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto;

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

- gg) provvedere all'impianto e lo spianto del cantiere, intendendosi con ciò tutti gli oneri necessari e sufficienti affinché i lavori avanzino regolarmente con efficienza anche se non specificatamente menzionati (ad esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso al servizio della zona dei lavori);
- hh) realizzare l'effettivo diagramma dell'andamento lavori mantenendolo costantemente aggiornato, in modo che si possa, ad ogni istante, controllare il reale avanzamento dei lavori. Tale diagramma sarà ubicato entro i locali ad uso ufficio per il personale di direzione ed assistenza e dovrà essere ben visibile;
- ii) l'Impresa è tenuta inoltre alla conservazione a propria cura e spese di tutte le opere incontrate durante lo scavo, dei cunicoli, quali: scoli d'acqua, allacciamenti privati, tombini, fognoli, cavi, tubazioni di qualsiasi genere, ecc. Si dichiara espressamente che di tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura. Non spetterà quindi alcun compenso all'Appaltatore qualora l'importo di appalto subisse aumenti o diminuzioni nei limiti stabiliti dall'art.14 del Capitolato Generale, ed anche quando La Stazione Appaltante, nei limiti concessi dagli artt.13 e 14 del Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero indispensabile una proroga nel termine contrattuale;
- jj) l'Impresa è tenuta ad affidare la custodia dei cantieri a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. Qualora il Direttore dei Lavori riscontrasse l'inadempienza dell'Impresa a tale obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con l'ingiunzione ad adempiere entro breve termine perentorio, dando contestuale notizia di ciò alla competente autorità di Pubblica Sicurezza. L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto all'articolo 22 della legge 13.9.1982, n° 646, sarà valutata dalla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio al regolare andamento dei lavori;
- kk) l'assunzione in relazione all'importanza dei lavori di un Ingegnere o Geometra. Pertanto l'Impresa assume la più ampia responsabilità sia nei riguardi dell'ottima esecuzione delle opere, sia nei riguardi della stabilità delle stesse durante e dopo la esecuzione dei lavori.
- ll) eseguire e assumere a propria cura e spese tutte le opere provvisorie come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente il terreno, sistemazione provvisoria per l'accesso al cantiere, lumi, pedaggi, tasse e licenze relative, armature centine, casseri sagome, puntelli, taglie attrezzi ed utensili e tutto quanto può occorrere per dare compiuti i lavori. Saranno del pari a carico dell'impresa tutte le spese occorrenti per l'incanalamento e lo smaltimento delle acque di qualsiasi tipo, lo spazzamento delle nevi e tutto quanto può occorrere per mantenere le opere eseguite ove necessario al riparo dall'acqua, dal sole e dal gelo.
- mm) Le spese per lo sgombero del cantiere entro una settimana dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso, nonché le spese per la rimozione di materiali o cumuli di terra o riporti relativi e strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto e le spese relative all'uso delle discariche autorizzate di rifiuti.
- nn) il mantenimento della disciplina in cantiere, l'allontanamento e la sostituzione di quei tecnici, rappresentanti e operai per i quali, a causa di imperizia, insubordinazione, mancanza di probità o altro, La Stazione Appaltante appaltante o la Direzione dei lavori richiedesse l'allontanamento anche immediato.
- oo) l'osservanza di tutte le eventuali clausole e prescrizioni riportate nella lettera di invito e nel contratto, comprese le modifiche al presente Capitolato che detta lettera e detto contratto eventualmente prevedano.
- pp) La costituzione delle baracche per gli operai fornite di servizi e locale di pronto intervento, docce ecc. secondo quanto prescritto dalla normativa sulla sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro (D.P.R. 27.04.1955, n° 547 ed al D.P.R. 7.01.1956, n° 164, D.P.R. 19.03.1956, n° 303). Le latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna per il regolare scarico dei liquami nelle vicine fogne pubbliche ovvero di sistemi chimici di smaltimento. I suddetti locali dovranno essere mantenuti in buon ordine e puliti a cura e spese dell'Appaltatore.
- qq) Il buon ordine e la pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
- rr) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che La Stazione Appaltante appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
- ss) Il provvedere a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante appaltante. I

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

- tt) Comunicare per debito tempo al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008, qualora richiesto anche per iscritto, ogni nuova lavorazione, o diversa fase di una medesima lavorazione che si vada ad affrontare in cantiere, al fine di consentire al succitato coordinatore per la sicurezza di potersi recare in cantiere per assistere alle lavorazioni, qualora lo ritenesse del caso.
- uu) Eseguire a sua cura e spese sondaggi con mezzi meccanici o a mano per la localizzazione di sottoservizi comprensivo di ogni onere.
- vv) Eseguire a sua cura e spese la pratica rocce e terre da scavo ivi comprese i sondaggi e le prove di laboratorio a mezzo di professionisti e laboratori qualificati.
- ww) Eseguire a sua cura e spese le prove di tenuta in pressione della condotta principale dell'acquedotto.

Art.65. Obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1. L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere e in particolare:
 - a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
 - tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte,
 - le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
 - c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 66. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione committente.
2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere secondo indicazioni di progetto o del direttore dei lavori, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi, mentre i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. I materiali eventualmente riutilizzabili potranno essere ceduti all'Appaltatore a norma dell'articolo 36 del predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essi convenzionalmente attribuito. Qualora di essi non esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezzo, questo verrà desunto dai prezzi di mercato per fornitura di materiali a piè d'opera, diviso per il

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

coefficiente 1,10.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
5. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo articolo 61.

Art. 67. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. In attuazione del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 2, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.
2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
 - a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
 - b) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
 - c) calcestruzzi con classe di resistenza $R_{ck} \leq 15$ Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.
3. L'appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni. 4. L'appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 68. Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 69. Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'amministrazione committente e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte dell'amministrazione committente.
2. L'appaltatore è tenuto a provvedere al mantenimento a deposito presso il cantiere, in perfetto stato di conservazione, del materiale consegnato dalle ditte fornitrici per tutto il tempo necessario, fino al momento dell'installazione in opera con relativa guardiania continuativa. In caso di sottrazione o furto nessuna responsabilità potrà essere imputata in capo al Committente.

Art. 70. Cartello di cantiere

1. Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a cm 150 di larghezza per cm 200 di altezza, collocata in sito idoneo, ben visibile indicato dal Direttore dei Lavori, ed entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 18 Legge 55/90. Sia la tabella che i sostegni dovranno essere realizzati con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. Le diciture dovranno

REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO

essere scritte con colori indelebili secondo lo schema tipo allegato alla Circolare M.LL.PP. 1.06.1990, n° 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella allegata tabella "C", curandone i necessari aggiornamenti periodici con le opportune modifiche ed integrazioni da apportare in relazione alle peculiarità della singola opera.

2. A tal proposito in fondo alla tabella dovrà essere previsto un apposito spazio per comunicazioni al pubblico in merito all'andamento dei lavori. Sullo stesso si dovranno riportare le sospensioni dei lavori e le riprese dei lavori con succinta indicazione delle cause delle interruzioni, e l'aggiornamento della data di ultimazione.

Art. 71. Rilevamenti statistici

1. L'Impresa avrà l'obbligo di inoltrare, all'Ufficio della DD.LL. i dati statistici relativi alla mano d'opera impiegata nei lavori durante ogni mese. I dati periodici dovranno contenere:
 - l'importo netto dei lavori eseguiti;
 - il numero delle giornate lavorative;
 - il totale delle giornate operaie dei giorni lavorativi.
2. Tali dati dovranno pervenire alla DD.LL. non oltre il giorno 10 del mese successivo.

Art. 72. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
 - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale.
4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 73. Approvazione del contratto

1. Il contratto stipulato in base al presente Capitolato, vincolerà fin dal primo momento il solo Appaltatore.
2. La Stazione Appaltante non s'intenderà vincolata se non dopo l'approvazione delle Autorità Superiori, qualora obbligatoria.

Art. 74. Validità delle modifiche e aggiunte al presente capitolato speciale

1. Le clausole aggiunte al presente Capitolato Speciale di Appalto, di cui ai successivi punti, prevalgono su quelle di cui agli articoli precedenti qualora siano con esse incompatibili e anche se queste ultime non siano state cancellate (art. 1342 del codice civile).
 - I.
 - II.

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

CAPO 13 - TABELLE

Tabella A

Tabella A		CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI				
	<i>Lavori di</i>	<i>Categoria allegato A Regolamento</i>		<i>Classifica</i>	<i>Euro</i>	<i>Incidenza % manodopera</i>
1	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	Prevalente	OG3	Obbligatoria	€ 53.576,28	25
Ai sensi dell'articolo 105, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.						
2	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la trasformazione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	Eseguita direttamente con relativa qualifica o sub appaltata	OG10	Obbligatoria	€ 17.400,00	25
4	Verde e arredo urbano	Eseguita direttamente con relativa qualifica o sub appaltata	OS24	Obbligatoria	22.976,00	25
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI					€ 94.500,00	

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

Tabella B

TABELLA "B"		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5	
<i>n.</i>	<i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>	<i>In Euro</i>	<i>In %</i>
1	Asfalti	€ 4 320,00	4,68%
2	Opere stradali	€ 25 974,40	28,14%
3	Calcestruzzi	€ 0,00	0,00%
4	Illuminazione	€ 9 631,10	10,43%
5	Smaltimento acque meteoriche	€ 0,00	0,00%
6	Movimenti terra	€ 15 595,00	16,90%
7	Arredo urbano	€ 7 900,00	8,56%
Parte 1 – TOTALE LAVORO A MISURA		€ 82 104,11	88,95%
Parte 2 - TOTALE LAVORI A CORPO		8 201,73 €	8,89%
Parte 3 - TOTALE LAVORI IN ECONOMIA		€ 1 994,16	2,16%
a)	Totale importo esecuzione lavori (base d'asta) (parti 1 + 2 + 3)	92 300,00 €	100%
3	SICUREZZA DI CANTIERE		
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA (articolo 32)		0,00	0%
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO (articolo 33)		2 200,00	100,0%
Parte 3 - Totale oneri per la sicurezza IN ECONOMIA (articolo 34)		0,00	0%
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (parti 1 + 2 + 3)	2 200,00	100%
TOTALE DA APPALTARE (somma di a + b)		94 500,00	

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

Tabella C

Tabella C	CARTELLO DI CANTIERE (articolo 61)
-----------	------------------------------------

Comune di Gazzo**SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL'INNESTO DI VIA ROMA CON SP 68 VALDELLA**

OPERA FINANZIATA CON : _____

(eventuale disegno o logo a discrezione della D.L.)

PROGETTISTA GENERALE: Ing. Giorgio Valle**DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Giorgio Valle****COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE: Ing. Giorgio Valle****COORDINATORE PER L'ESECUZIONE: Ing. Giorgio Valle****RESPONSABILE UNICO DELL'INTERVENTO: GEOM. MASSIMO MESSINA**

Durata stimata in uomini x giorni: _____

Notifica preliminare in data: _____

IMPORTO DEL PROGETTO:**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: 92 300,00****ONERI PER LA SICUREZZA: 2 200,00**

Gara in data _____, offerta di Euro _____ pari al ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori dell_ categori_ : _____, classifica _____ .000.000)

_____, classifica _____ .000.000)

direttore tecnico del cantiere: _____

subappaltatori:	per i lavori di:		Importo lavori subappaltati Euro
	categoria	descrizione	

inizio dei lavori _____ con fine lavori prevista per il _____
prorogato il _____ con fine lavori prevista per il _____Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale
telefono: _____ fax: _____

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO****REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

CARTELLLO DI CANTIERE

*Opera realizzata con il contributo regionale ai sensi della L.R. n. 27/03, art. 50,
D.G.R.V. n. _____ in data _____
e finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A con i fondi del risparmio postale*

MISURE E PROPORZIONI Il cartello di cantiere dovrà rispettare le proporzioni indicate nella figura..

COLORI

Il verde delle fasce dovrà rispettare i codici cromatici definiti per l'Immagine coordinata della Regione Veneto per l'Area territorio ed ambiente.

- RGB: Red 0 – Green 102 – Blue 0

- Quadricromia: Cyan 81 – Magenta 21 – Yellow 100 – Black 28

Il Logotipo della Regione Veneto, posizionato al centro della fascia superiore, dovrà essere di colore Pantone n. 315 con retino al 70% e sottofondo di leoni stilizzati.

Per la riproduzione monocromatica (avendo a disposizione solo il colore nero): delimitare con un filetto nero l'area delle fasce (a sfondo bianco o grigio chiaro) ed inserire nella fascia superiore il Logotipo regionale, in colore nero su sottofondo bianco.

Il Logotipo della Regione Veneto, in alta risoluzione, può essere richiesto alla Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar tel. 041 2792746 relazionintercomunicazioneistar@regione.veneto.it.

**REVISIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI ESTERNI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CAMPO DA BASKET E RELATIVI PERCORSI DI ACCESSO**

Tabella D

Tabella D	ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI			
-----------	---	--	--	--

<i>Elemento di costo</i>			<i>importo</i>	<i>incidenza</i>	
1)	Manodopera	Euro	€ 23 625,00	25,0	%
2)	Materiale	Euro	€ 57 163,05	60,49	%
3)	Trasporti (ql/Km)	Euro	€ 4 573,80	4,84	%
4)	Noleggi	Euro	€ 9 138,15	9,67	%
			Euro	€ 94 500,00	

squadra tipo:

Operai specializzati	n.	1
Operai qualificati	n.	1
Manovali specializzati	n.	1